



**VISTA** la Legge delega 4 marzo 2009, n. 15 e il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 attuativo della legge, che hanno ridefinito il ruolo della contrattazione collettiva, sia nazionale che integrativa in relazione a molteplici profili attinenti la competenza della fonte negoziale anche nel rapporto con la legge, ai controlli, intervenendo in merito ai ruoli e alle fasi della contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente, sia di parte normativa che economica;

**VISTI** gli articoli 16 e 31 del D. Lgs. n. 150/2009 che hanno individuato tempi e modalità per l'adeguamento degli ordinamenti degli EE.LL. ai principi di cui alla normativa citata, rafforzando la distinzione tra le materie assoggettate alla potestà regolamentare e le materie che soggiacciono alla disciplina negoziale tra le parti;

**VISTO** l'ultimo contratto collettivo decentrato integrativo di carattere normativo stipulato presso questo Ente il 25.07.2001;

**CONSIDERATO** che, successivamente a tale data, sono intervenuti nuovi contratti collettivi nazionali di comparto e che la legislazione in materia di lavoro pubblico è stata profondamente modificata e, in particolare:

– in data 09/05/2006 è stato stipulato il CCNL del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2004/2005;

– in data 11/04/2008 è stato sottoscritto il CCNL di lavoro del comparto Regioni e Autonomie Locali per il biennio economico 2006/2007 e quadriennio normativo 2006/2009;

– in data 27/10/2009 è stato emanato il D. Lgs n. 150/2009, che ha profondamente innovato la materia del lavoro pubblico;

– in data 31/07/2009 è stato sottoscritto il nuovo CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali per il biennio economico 2008/2009;

**PRESO ATTO** della necessità di procedere alla stipulazione di un nuovo contratto collettivo decentrato integrativo adeguato alla precitata disciplina normativa contrattuale;

**DATO ATTO** che:

- con propria deliberazione n. 43 del 23/05/2012 è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica, abilitata alle trattative con la controparte sindacale in sede di contrattazione decentrata integrativa sulle materie ad essa soggette, fra le quali la stipulazione dei contratti decentrati integrativi del personale del Comune;
- che in materia di contrattazione decentrata integrativa, l'organo di direzione politica formula, in via preventiva, direttive e/o linee guida finalizzate a fornire indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica, in ordine alle trattative negoziali, affinché queste si conformino e garantiscano adeguato supporto al raggiungimento degli obiettivi programmatici individuati come prevalenti dall'amministrazione;

**VISTO** altresì il comma 5 del CCNL 1/04/1999 così come sostituito dall'articolo 4 del CCNL 22/01/01 il quale, al comma 2, prevede che l'ente, costituita la delegazione di parte pubblica, debba convocare la delegazione sindacale per l'avvio del negoziato entro 30 giorni dalla presentazione delle piattaforme;

**DATO ATTO** che le organizzazioni sindacali non hanno provveduto a presentare piattaforme;

**RITENUTO** dover prendere l'iniziativa dando mandato al presidente della delegazione trattante di convocare la delegazione sindacale per la stipula dei contratti decentrati sopra richiamati;

**RICHIAMATI** in materia di contrattazione nazionale e decentrata:

- l'art. 40 comma 3-bis del D.Lgs. n. 165/2001 che testualmente recita "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione";
- l'art. 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. n. 165/2001 che prevede la facoltà per gli enti locali di destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa;

**RILEVATO** che:

- le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- in caso di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

**PRESO ATTO** che resta fermo l'obbligo per la contrattazione decentrata integrativa di rispettare, in virtù dei principi di merito, premialità e selettività, il divieto di erogazione indifferenziata della retribuzione accessoria, sulla base dei principi di cui al D.Lgs. n. 150/2009, delle altre disposizioni

normative e di CCNL vigenti in materia di salario accessorio e della prevalente giurisprudenza contabile;

**RITENUTO**, a tal fine, di fornire alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica le linee guida per procedere alla definizione di un contratto decentrato integrativo parte giuridica;

**VISTA** la delibera di CC. n 9 del 31.07.2015, avente per oggetto: " approvazione bilancio di previsione 2015, relazione previsionale e programmatica, bilancio pluriennale 2015/2017 - bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del d.lgs. 118/2011 con funzione conoscitiva";

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 165 del 30.3.2001 e ss. mm. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e Servizi;

**VISTI** i pareri del Responsabile del Servizio competente in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento;

**CON VOTAZIONE UNANIME**, resa nelle forme di legge,

## DELIBERA

**DI DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI DARE MANDATO** al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, di convocare la delegazione sindacale per l'avvio delle trattative finalizzate alla stipula:

- di un nuovo contratto decentrato integrativo di parte giuridica disciplinante l'applicazione degli istituti previsti dalla vigente contrattazione nazionale di comparto nonché dalla vigente normativa in materia di lavoro pubblico allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**DI STABILIRE** e formulare alla delegazione trattante di parte pubblica le seguenti linee guida per procedere alla definizione di un nuovo contratto decentrato integrativo per il triennio 2015-2017:

- di attenersi, per le materie di contrattazione, a quanto previsto dal D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 150/2009 e precisato dal D.Lgs. n. 141/2011, nonché a quanto previsto dai commi 17, 18 e 19 dell'articolo 2 del D.L. n. 95/2012, convertito il L. n. 135/2012;
- di prevedere la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 31, commi 2 e 3 del CCNL 22.01.2004, secondo le finalità dell'art. 17 del C.C.N.L. 01.04.1999, sulla base dei seguenti criteri:
- l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei contratti collettivi nazionali e delle norme di legge vigenti, in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti giuridici. In particolare si confermano gli istituti contrattuali previsti nel precedente contratto decentrato integrativo per quanto attiene alle seguenti indennità:
  - a) indennità di rischio (art. 37 del CCNL del 14/09/2000) da attribuire al personale operaio secondo gli importi previsti dal CCNL ;
  - b) indennità di turno (art. 22 del CCNL del 14/09/2000) da attribuire al personale dell'ufficio di polizia locale, nel limite di spesa previsto in sede di costituzione del fondo;
  - c) indennità di reperibilità (art. 23 del CCNL del 14/09/2000) da attribuire al personale operaio secondo gli importi previsti dal CCNL;
  - d) indennità di maneggio valori (art. 36 del CCNL del 14/09/2000) da attribuire all'economista comunale, agli agenti contabili ed al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio valori di cassa (o valori contabili) e risponda di tale maneggio;
  - e) le indennità per particolari responsabilità ( art. 17 comma 2 lett. f) CCNL 01/04/1999) non potranno essere riconosciute indiscriminatamente a tutti i dipendenti, in base alla categoria o al profilo di appartenenza, né essere legato al solo svolgimento dei compiti e delle mansioni ordinariamente previste nell'ambito del profilo posseduto dal lavoratore ma dovranno essere destinate a remunerare distintamente i dipendenti, ai quali, sulla base del modello organizzativo adottato dall'ente, sono attribuite effettive e significative mansioni e responsabilità;
  - d) la corresponsione degli incrementi retributivi collegati alla progressione economica orizzontale, che deve essere prevista, dovrà avvenire sulla base di criteri selettivi esclusivamente meritocratici di valutazione del dipendente e la loro complessiva quantificazione dovrà avvenire tenendo conto dell'ammontare delle risorse decentrate previste dall'art. 34, CCNL 22.01.2004;

- i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, determinati nella loro entità nel rispetto della normativa vigente, saranno collegati esclusivamente al merito ed al conseguimento di obiettivi di gruppo e/o individuali, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal nuovo sistema premiante di misurazione e valutazione, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 37 del C.C.N.L. 22.01.2004 e in correlazione al sistema di programmazione e controllo previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

### **DELIBERA**

Per i motivi espressi in premessa;

**DI RENDERE** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, stante l'urgenza di porre in essere gli adempimenti successivi e conseguenti.